

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790-bis-A/R

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020, degli articoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206)

(Relatori per la maggioranza: **FARO** e **FASSINA**)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 23 dicembre 2020 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2020. Le modifiche apportate dalla Commissione sono riportate in *grassetto corsivo* e in carattere barrato le soppressioni.

Per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, le relazioni delle Commissioni permanenti e il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea, si veda lo stampato n. 2790-bis-A.

condo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326 ».

1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti »;

b) alla lettera *c)*, le parole: « fino a 200.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti ».

1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».